

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 3/9/2014, n. 164.

Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 1
(Finalità)

1. Il Consiglio regionale favorisce l'iniziativa di Associazioni, Enti, Organismi per lo svolgimento di specifiche iniziative di particolare rilevanza che siano rivolte alla collettività, avvalendosi dell'istituto del patrocinio, in esecuzione dell'articolo 12, commi 19 e 20, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15.

2. Il patrocinio costituisce un'attestazione di riconoscimento morale, di apprezzamento, di adesione e di sostegno a specifiche iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche e celebrative.

3. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte del Consiglio regionale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono richiedere il patrocinio del Consiglio regionale:

- a) enti, associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio e altri organismi no profit;
- b) soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità regionale;
- c) soggetti giuridici privati per iniziative divulgative, ludiche, di aggregazione, comunque non lucrative che abbiano sede nel Friuli Venezia Giulia o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio regionale;
- d) enti, associazioni, comitati o soggetti privati esterni al territorio regionale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la Regione o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 3
(Esclusioni)

1. Il patrocinio non viene concesso per iniziative e manifestazioni:

- a) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, le cui finalità non rientrino tra quelle espresse nell'articolo 1;
- b) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o che abbiano scopo di lucro;

- c) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- d) che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni o movimenti politici, comunque denominati, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 4

(Procedura per la concessione del patrocinio)

1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza indirizzata al Presidente del Consiglio regionale con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.

2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o ente, deve essere accompagnata da una relazione dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere tutti i dati e le informazioni concernenti sia il richiedente, sia la manifestazione, nonché l'indicazione di altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori all'iniziativa.

Art. 5

(Rilascio del patrocinio)

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con comunicazione del Presidente del Consiglio regionale sulla base dell'istruttoria da parte dell'Ufficio di Gabinetto ed è riferito alla singola iniziativa.

2. Il materiale pubblicitario delle iniziative patrocinate può contenere il logo del Consiglio regionale.

Art. 6

(Adesione a comitati d'onore)

1. L'adesione del Presidente del Consiglio regionale a Comitati d'onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza risponde ai criteri stabiliti per la concessione del patrocinio.

Art. 7

(Responsabilità)

1. La concessione del patrocinio rappresenta l'apprezzamento del Consiglio regionale per l'iniziativa e per i contenuti che risultano dall'istanza e dalla relazione e non implica adesione a eventuali contenuti diversi e ulteriori che venissero espressi nel corso dell'iniziativa patrocinata.

2. Il Consiglio regionale non si assume alcuna responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso nei confronti degli organizzatori, dei partecipanti, del pubblico ed eventuali terzi comunque coinvolti.